



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 39 del 08/06/2020

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000 - Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità e per garantire il regolare traffico ferroviario. Obbligo ai proprietari privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami e alberi interferenti con l'infrastruttura ferroviaria. Applicazione artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/1980.

IL SINDACO

VISTA la nota della RFI S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pervenuta il 27.05.2020, prot. n. 17286/2020, avente ad oggetto "Alberi che possono interferire con l'infrastruttura ferroviaria", con la quale si chiede l'emissione di Ordinanza Sindacale con imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio dei rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

VISTA la nota della Prefettura di Sassari - Ufficio Territoriale del Governo, pervenuta in data 03.06.2020, prot. n. 17976/2020, avente ad oggetto "Taglio rami e alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria - Richiesta adozione ordinanza sindacale contingibile ed urgente";

VISTO l'art. 52 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753 che recita "*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”;

VISTO l'art. 55 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753 che recita “*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale*”;

VISTO ALTRESI' l'art. 450 del C.P., nel quale si richiama l'attenzione sulle gravi responsabilità anche penali, cui andrebbero incontro i proprietari di fondi limitrofi alla linea ferroviaria, in caso di inadempienza, qualora si verificassero, per qualsiasi causa, la caduta di alberi o parti di essi in questione;

CONSIDERATO CHE:

- in caso di fenomeni meteorologici molto intensi potrebbero presentare una maggiore probabilità di cedimento meccanico dei rami ed alberi con conseguente possibile rischio di caduta ed interferenza con la rete ferroviaria e conseguente pericolo per la pubblica incolumità;
- che si rende necessario, adottare delle specifiche misure di prevenzione volte a prevenire ed eliminare le situazioni di grave pericolo che minacciano l'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii. che demanda al Sindaco l'assunzione di provvedimenti contingibili ed urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di Porto Torres, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibili pericoli alla pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario.

AVVERTE

che i trasgressori individuati saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 63 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753, fatte salve le violazioni di carattere penale.

L'Amministrazione Comunale, nell'inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva, per il taglio di rami ed alberi interferenti con le infrastrutture ferroviarie con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.

DISPONE

- che la Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine, nonché i soggetti istituzionalmente preposti, sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza;

- che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;
- RFI S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana;
- Comando di Polizia Locale;
- Compagnia dei Carabinieri di Porto Torres;
- Comando Polizia di Stato;
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

I N F O R M A

- che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres, ed affissa nei punti principali del territorio comunale;
- che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è il Dott. Marcello Garau, Dirigente ad Interim dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Ente (pec:ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata - via Ponte Romano n. 55 - 07046 Porto Torres (SS).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO